

## DEFINIZIONE DEL REATO

Si definisce **reato** quel comportamento umano volontario, che si concretizza in un'azione o omissione tesa a ledere un bene tutelato giuridicamente e a cui l'Ordinamento giuridico fa discendere l'irrogazione di una pena (sanzione penale).

L'art. 27 della Costituzione stabilisce che *"la responsabilità penale è personale"*.

Affinché un comportamento possa essere ritenuto illecito e integrare fattispecie di reato occorre che sia contrario alle norme dell'Ordinamento Giuridico. Ma non basta. Per aversi reato occorre il verificarsi delle seguenti circostanze: **comportamento volontario del soggetto attivo** (autore del reato), **sussistenza dell'elemento psicologico** (dolo o colpa), **nesso di causalità** (lega il comportamento attivo del soggetto che agisce al verificarsi dell'evento lesivo) e **insussistenza di determinate condizioni che potrebbero determinare la modifica del comportamento da illecito a lecito** (le cd. cause scriminanti in presenza delle quali viene meno il contrasto tra un fatto conforme ad una fattispecie incriminatrice e l'intero ordinamento giuridico).

A seconda del comportamento del soggetto agente, si possono distinguere i **reati commissivi** (l'evento si verifica per un comportamento attivo e volontario del soggetto agente che provoca una lesione a un bene tutelato giuridicamente) e i **reati omissivi** (il danno si concretizza a seguito di una condotta omissiva del soggetto agente). Per quest'ultima ipotesi, va detto che l'Ordinamento, tra le sue regole generali, impone a chi si trova in determinate situazioni, di agire in un determinato modo. Ai sensi di quanto dispone il secondo comma dell'art. 40 c.p. *"non impedire un evento, che si aveva l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo"*.

Il soggetto attivo del reato quindi commette reato per omissione quando si trova in una di quelle situazioni (stabilite dall'Ordinamento) e, con il suo comportamento, contravviene a tali disposizioni e, dalla sua condotta, subisce una lesione un bene giuridicamente tutelato. La sua omissione integra quindi reato e determina l'applicazione di una sanzione penale.

Infine, a seconda della pena prevista dall'Ordinamento, i reati si distinguono in **delitti** (reati puniti con le pene dell'ergastolo, della reclusione e della multa) e **contravvenzioni** (reati puniti con le pene dell'arresto o dell'ammenda).

## ELEMENTI DEL REATO

Nella struttura del reato si distinguono due specie di elementi: **essenziali** (indispensabili per l'esistenza del reato) e **accidentali** (la cui presenza non influisce sulla esistenza del reato ma solo sull'entità della pena. Sono le cd. circostanze attenuanti e aggravanti).

Tra gli elementi essenziali troviamo: **elemento oggettivo** (fatto materiale) e **elemento soggettivo** (dolo e/o colpa).

Il primo è costituito dalla condotta umana, dall'evento naturalistico e dal rapporto di causalità che lega la condotta all'evento mentre il secondo è costituito dall'atteggiamento psicologico del soggetto agente richiesto dall'Ordinamento per la commissione di un reato (dolo, colpa e preterintenzione).

Per **condotta umana** si intende l'azione o omissione posta in essere dal soggetto agente. Per **azione** si intende qualsiasi movimento dell'uomo che determini la modifica della realtà esterna mentre per **omissione** il non porre in essere una determinata azione che per legge si aveva l'obbligo di compiere.

Per la sussistenza del reato occorre inoltre la sussistenza del **nesso psichico** intercorrente tra il soggetto attivo e l'evento lesivo. Il verificarsi di un singolo atto deve quindi necessariamente imputarsi alla volontà del soggetto agente.

L'**elemento soggettivo** (richiamato anche dall'art. 27 della Costituzione) può assumere la forma del **dolo** o della **colpa** ed è considerato criterio principale per la commisurazione della pena.

Il primo comma dell'art. 42 c.p. *"Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obbiettiva"* stabilisce che *"nessuno può essere punito per una azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà"* (nesso psichico).

Ecco in dettaglio i tre elementi del reato: [Il dolo](#) - [La colpa](#) - [La preterintenzione](#)

**Dolo:** il primo comma dell'articolo 43 c.p. *"Elemento psicologico del reato"* stabilisce che il delitto *"è doloso, o secondo le intenzioni, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione"*.

Contrariamente a quanto previsto dall'Ordinamento per la colpa e per la preterintenzione (sono punibili solo nei casi espressamente previsti dalla legge), il **dolo** è l'elemento costitutivo del fatto illecito ed è la forma più grave in cui quest'ultimo può realizzarsi. Il reato è quindi doloso quando il soggetto agente ha piena coscienza e volontà delle proprie azioni (piena consapevolezza dello stesso).

Il dolo può essere:

- **diretto o intenzionale** (è la più grave forma di dolo e si verifica quando il soggetto agente assume un

comportamento voluto) e **indiretto** (quando da parte del soggetto agente vi è la consapevolezza che il proprio comportamento potrebbe sfociare in un fatto illecito);

**Colpa**: il terzo comma dell'art. 43 c.p. stabilisce che "*è colposo o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline*".

Il soggetto attivo commette un reato non perché aveva la volontà di provocarlo ma perché non ha utilizzato la dovuta e richiesta diligenza.

La colpa può essere:

- **generica** (deriva da imprudenza, negligenza o imperizia) o **specificata** (deriva dall'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline ovvero di norme che impongono determinate cautele);

- **propria** (l'evento non è voluto dall'agente), **impropria** (l'evento è voluto dall'agente ma non tanto da farlo rientrare nell'ipotesi del dolo), **incosciente** (manca la volontà di cagionare un evento e la previsione dello stesso), **cosciente** (manca la volontà ma non anche la previsione), **professionale** (riguarda attività professionali di per sé pericolose ma che l'Ordinamento consente e autorizza nel loro svolgimento in quanto produttive di risultati ritenuti socialmente utili).

L'evento è quindi posto a carico del soggetto solo sulla base del **rapporto di causalità** che lega la sua azione all'evento. In tali ipotesi non è ravvisabile né la colpa né il dolo.

Per il reato preterintenzionale, la legge prevede una sanzione penale più tenue rispetto a quella prevista per l'omicidio doloso ma comunque più grave rispetto a quella prevista per il reato colposo.

### Il dolo eventuale

è una peculiare forma di manifestazione del dolo che si caratterizza per il fatto che il risultato della condotta non è voluto in via diretta come conseguenza della propria azione od omissione ma viene preveduto come **una delle sue possibili conseguenze**.

Il dolo eventuale va, dunque, **distinto dal dolo intenzionale** e dal **dolo diretto**.

Il dolo intenzionale, infatti, si caratterizza per il fatto che l'evento illecito è conseguenza rappresentata e voluta dall'autore del reato il quale ha, come obiettivo, **proprio la realizzazione di quell'evento**.

Il **dolo diretto** si caratterizza per il fatto che l'evento illecito non costituisce l'obiettivo finale della condotta dell'autore e, tuttavia, l'autore si rappresenta tale evento come **conseguenza certa o altamente probabile della sua azione** (secondo parte della dottrina anche tale forma di manifestazione del dolo dovrebbe rientrare nella categoria del dolo eventuale - di contrario avviso, invece, la giurisprudenza, cfr. Cass. Pen. SS.UU. n. 3571 del 12 aprile 1996).

Il **dolo eventuale**, invece, si caratterizza per il fatto che l'evento illecito **non costituisce l'obiettivo** che persegue l'autore dell'azione o dell'omissione e, tuttavia, lo stesso viene preveduto come **conseguenza possibile** della condotta posta in essere.

Sotto il profilo psicologico, l'elemento caratterizzante il dolo eventuale e la sua connotazione distintiva rispetto alla **colpa cosciente** di cui all'art. 61 n. 3 cp, è **l'accettazione del rischio**. Anche nelle ipotesi di responsabilità penale per colpa cosciente, infatti, l'autore si rappresenta l'eventualità del verificarsi dell'evento illecito e, tuttavia, esclude erroneamente che, nel caso concreto, tale evento possa verificarsi.

**Il dolo eventuale**, essendo una manifestazione meno intensa del dolo, appare **non compatibile con specifiche forme di reati** che richiedono, per la loro stessa struttura, il dolo intenzionale o, almeno, il dolo diretto.

**I reati a dolo specifico**, al riguardo, impongono che l'evento integrante il dolo specifico sia voluto e non semplicemente preveduto come conseguenza possibile.

Alcuni reati, poi, per la loro stessa **tecnica di formulazione**, richiedono la certezza in ordine a tutti gli elementi costitutivi; è il caso, ad esempio, del **delitto di calunnia** che, secondo la giurisprudenza, presuppone che l'autore sia certo in ordine all'infondatezza degli addebiti mossi al soggetto passivo.

Al contrario, nel caso del **delitto di ricettazione**, il criterio d'attribuzione psicologica del fatto all'autore

dell'illecito potrà essere anche il **dolo eventuale** essendo sufficiente, a tal fine, che il soggetto attivo si rappresenti la possibilità della provenienza illecita della cosa.

Il dolo eventuale appare, invece, **incompatibile con l'aggravante della premeditazione** in quanto si caratterizza per la **scarsa intensità della componente volitiva** che, al contrario, rappresenta l'elemento centrale dell'aggravante della premeditazione.

Con riferimento al **concorso di persone**, deve sottolinearsi che **l'applicazione dell'art. 116 cp** è astrattamente configurabile solo laddove il diverso reato del concorrente non sia preveduto, neppure come conseguenza possibile, del reato associativo commesso atteso che, in difetto, il concorrente risponderà, ex art. 110 cp, anche del diverso reato commesso da altro concorrente.

Il dolo eventuale viene in rilievo anche al fine di distinguere la **fattispecie dell'aberratio ictus plurioffensiva** dal **concorso formale di reati** in quanto l'aberratio ictus si verifica allorchè il diverso reato contestualmente commesso **non sia preveduto come conseguenza possibile della propria azione od omissione** mentre il concorso formale si verifica allorchè il diverso reato, rispetto a quello primario oggetto della propria condotta, sia preveduto come conseguenza possibile della condotta medesima.

#### **Cassazione penale sez. un. 14 febbraio 1996 n. 3571**

*Sussiste il dolo eventuale quando l'agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenta la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria azione e, nonostante ciò, agisce accettando il rischio di cagionarle; quando invece l'ulteriore accadimento si presenta all'agente come probabile, non si può ritenere che egli, agendo, si sia limitato ad accettare il rischio dell'evento, bensì che, accettando l'evento, lo abbia voluto, sicché in tale ipotesi l'elemento psicologico si configura nella forma di dolo diretto e non in quella di dolo eventuale. (In applicazione di detto principio la Corte ha ritenuto la sussistenza del dolo diretto nella condotta di un soggetto, imputato di tentato omicidio, il quale, dopo aver consumato una rapina, aveva esplosi alcuni colpi di pistola verso i suoi inseguitori mirando verso il basso e quindi, quasi raggiunto, aveva ancora sparato prendendo di mira il busto dell'inseguitore più vicino, che era riuscito ad evitare il proiettile).*